



DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO - TREVISO -
Via S. Zeno n.41 - tel. 0422-403458 fax 0422-321570

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 44/2001

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

(seduta n. 3 del 12/05/2010)

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni,

VISTO il Regolamento d'Istituto

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto

Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per:

- a) attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF;
- b) attività di consulenza gestionale all'amministrazione, cioè prestazioni professionali rese nell'ambito del funzionamento amministrativo generale dell'istituto quali, ad esempio, l'incarico di responsabile della sicurezza, ecc.;
- c) attività di formazione e aggiornamento rivolta al personale interno dell'istituto

Art. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, essendo impossibile l'utilizzo del personale in servizio, gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Elevata professionalità in relazione della tipologia richiesta,
- competenze richieste dal Progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche - didattiche;
- attività di libera professione nel settore;
- referenze;

- corsi di aggiornamento;

Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola o in altra forma ritenuta opportuna.

Gli avvisi dovranno indicare:

- definizione dell'oggetto dell'incarico,
- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione,
- la durata e luogo di espletamento dell'incarico,
- il compenso, il trattamento fiscale e previdenziale,
- il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per essere ammessi alla selezione occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea,
- godere dei diritti civili e politici,
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano applicazioni di misure di prevenzione e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale,
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali,
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il Dirigente Scolastico determina, in relazione al progetto da attuare, ove non fissati per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, compatibilmente con i fondi disponibili.

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico mediante valutazione comparativa.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- qualificazione professionale,
- esperienze maturate nel settore dell'attività di riferimento,
- qualità metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico,
- eventuali riduzioni sul compenso;
- Pubblicazioni e altri titoli;

Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità prevista per gli avvisi di selezione.

L'efficacia dei Contratti di Collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art.3 comma 8 della Legge 244/2001

Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

- Oggetto della prestazione;

- Termini di inizio e fine della prestazione;
- Corrispettivo della prestazione indicato al lordo della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- Modalità di pagamento del corrispettivo;
- Cause che possono dar luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo n° 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni:

- di collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola,
- di prestazione d'opera occasionale.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 7 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterna.

Art. 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.